

ISTITUTO COMPRENSIVO PUCCINI

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado Via Puccini, 23 - 43123 Parma
Tel.: 0521 487575 - Fax: 0521 495074 - C.F. 92016560341

e-mail: pric833007@istruzione.it pec: pric833007@pec.istruzione.it

sito: http://icpucciniparma.it

Regolamento di disciplina

(Allegato di integrazione al Regolamento di Istituto)

Il Dirigente Scolastico

VISTO l'art. 4 del D.P.R 24.06.98, n. 249;

VISTO l'art. 328 del Decreto L.vo 297/94;

VISTO l'art. 21 comma 1, 2 e 13 della Legge 59/97;

VISTO il D.P.R 11.08.2003 n. 319 contenente il regolamento di organizzazione del MIUR;

VISTO il Decreto n. 419 del 29.12.2004 del Direttore Generale Direzione Regionale E.R.

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 9 - 01- 2008.

VISTE le modifiche approvate con delibera n. 67 del Consiglio di Istituto del 20 gennaio 2015. Emana il seguente regolamento di disciplina.

Il presente regolamento è redatto ai sensi delle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/1998 così come modificato e integrato dal DPR 235/2007).

Doveri (DPR 249/1998, art. 3)

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
- 4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Disciplina (DPR 235/2007, estratto da art. 1)

- 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Valutazione del comportamento degli studenti

L'Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5:

Articolo 1 - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Articolo 2 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

- 1. La valutazione, espressa in decimi in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
- 2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
- 3. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente Articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo Articolo 4.

Articolo 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

- 1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.
- 2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

- **1.** Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'Articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
- **2** L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
 - **a.** nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
 - **b.** successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'Articolo 1.

- **3.** Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata nei Consigli di classe, sia ordinari che straordinari, e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
- **4.** In considerazione del rilevante valore formativo della valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

SANZIONI DISCIPLINARI

Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti", visto il patto formativo condiviso con le famiglie degli alunni, l'Istituto stabilisce le seguenti sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme:

Per comportamenti in contrasto con i doveri sanciti dallo statuto e dal regolamento interno d'istituto, per comportamenti offensivi nei confronti dei compagni e di tutti i componenti la comunità scolastica è inflitta la sanzione del "richiamo verbale" prima e "dell'avvertimento scritto" se c'è reiterazione.

- 1. Per fatti offensivi gravi ed oltraggiosi nei confronti di membri della comunità scolastica è inflitta la sanzione "dell'allontanamento dalla comunità scolastica".
- 2. Per comportamenti gravi che turbino la comunità scolastica anche in violazione di norme sancite nel regolamento interno d'istituto è inflitta la sanzione " dell'allontanamento dalla comunità scolastica".
- 3. Per qualsiasi comportamento da cui derivi grave danno all'immagine della scuole e delle sue componenti è inflitta la sanzione "dell'allontanamento dalla comunità scolastica".

Elementi di valutazione aggravante sono:

- ✓ l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- ✓ la reiterazione dell'infrazione:
- ✓ il concorso, nella mancanza, di più studenti tra loro;
- √ la sussistenza di altre circostanze aggravanti con riferimento al pregresso comportamento dello studente e alla persistenza di atteggiamenti irrispettosi e lesivi dei diritti e dignità altrui;
- √ l'impiego di minacce verso altri;
- ✓ pressioni nei confronti di altri.

UTILIZZO DEI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della Direttiva

ministeriale 30 del 15/3/2007, è assolutamente vietato l'uso di cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.

La scuola, per urgenti motivi, garantisce agli alunni la possibilità di comunicare con le proprie famiglie mediante l'uso dei telefoni degli uffici di segreteria.

L'uso improprio del cellulare, per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook ,blog, Youtube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate, tramite internet o mms, rischia, anche a scuola, multe che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy, oltre ad incorrere nelle sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell'orario delle lezioni, il telefono cellulare nell'ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino o cartella.

Gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare verranno sanzionati con un'ammonizione scritta o con l'allontanamento da 1 a 5 giorni, in casi di particolare gravità e ripetuta inosservanza della regola. Il telefonino, che verrà requisito, sarà consegnato ai genitori, che dovranno recarsi a scuola per ritirarlo.

SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE

- 1. Le violazioni dei doveri disciplinari daranno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - √ l'avvertimento scritto;
 - √ l'ammonizione scritta;
 - √ l'allontanamento dalla comunità scolastica.
- 2. L'avvertimento scritto, irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe del comportamento censurato, consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.
- 3. L'ammonizione scritta, dopo tre note disciplinari di indubbia gravità riportate dallo studente sul registro di classe, viene irrogata attraverso comunicazione formale alla famiglia.
- 4. L'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica è irrogato con atto del Consiglio di classe e consiste nella sospensione temporanea per periodi non superiori a 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola; può essere disposta solo in caso di gravi o reiterate infrazioni.
- 5. L'allontanamento, indicativamente da uno a tre giorni, viene irrogato dopo quattro gravi note disciplinari di indubbia gravità riportate dallo studente sul registro di classe.

6. L'allontanamento, da uno a cinque giorni, viene irrogato in casi di ripetuta inosservanza dell'utilizzo del cellulare nell'ambiente scolastico o per motivi di particolari gravità dipendenti dalla ripresa e dalla diffusione di immagini relative a situazioni o a dati personali non autorizzati

Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito e raccomandato ai genitori ed allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. E' altresì, consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la Scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella Comunità Scolastica.

ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- ✓ La sanzione dell'avvertimento scritto è inflitta dal docente;
- √ la sanzione dell'ammonizione è inflitta dal Dirigente Scolastico;
- ✓ la sanzione dell'allontanamento dalla Comunità Scolastica è inflitta dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. Qualora uno o più rappresentanti dei genitori siano coinvolti nel giudizio, relativamente ad un proprio figlio, non partecipano alla seduta;
- ✓ le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dal Presidente e dalle sottocommissioni d'esame (che si sostituiscono rispettivamente al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe) e sono applicabili anche a candidati esterni.

PROCEDURA DISCIPLINARE

- ✓ Le mancanze per le quali non è previsto l'allontanamento dello studente dalla scuola sono contestate verbalmente dal Dirigente Scolastico a dal Docente allo studente, che deve essere ascoltato e può produrre testimonianze a chiarimento dei fatti. Le eventuali sanzioni sono irrogate non oltre il quinto giorno dal verificarsi della mancanza.
- ✓ Le mancanze per le quali è previsto l'allontanamento dalla scuola sono contestate dal Dirigente Scolastico con comunicazione scritta alla famiglia entro il quinto giorno dal verificarsi della mancanza. La stessa comunicazione reca la data di convocazione dell'organo collegiale competente che deve essere posteriore al quinto giorno dal verificarsi della mancanza.
- ✓ Lo studente ed i suoi genitori hanno il diritto di intervenire alla riunione dell'organo per essere ascoltati e di produrre eventuali testimonianze a chiarimento dei fatti.

Le eventuali sanzioni sono irrogate, salvo supplementi di richiesta, nello stesso giorno della convocazione.

ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
- c) Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

L'organo di garanzia previsto dall'art.5 del DPR 249/98 è costituito da due docenti, due genitori eletti nel Consiglio di Istituto ed presieduto da un docente appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico. Qualora uno o più membri dell'organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, vengono surrogati dai membri supplenti o, in caso di mancanza di questi, sostituiti dal Dirigente Scolastico.

Composizione

- ✓ L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:
- ✓ Dirigente Scolastico o suo delegato
- ✓ due docenti designati dal Collegio dei Docenti
- √ due genitori, designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri
- ✓ I membri dell'OG restano in carica per la durata del Consiglio d'istituto. In caso di rinnovo, fino alla designazione del nuovo componente, resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
- ✓ Ciascun membro sarà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria (es. il soggetto fa parte dell'organo che ha erogato la sanzione o è parte in causa) da un supplente appartenente alla medesima categoria. Oltre ai componenti designati, eventuali supplenti genitori sono individuati tra i genitori rappresentanti in Consiglio di Istituto. Per i docenti, i supplenti sono individuati dal Collegio dei Docenti.
- ✓ I genitori membri dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere iniziative relative a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.
- ✓ Gli insegnanti membri dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto lo studente da essi sanzionato oppure il proprio figlio..
- ✓ Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico, che provvede a designare il segretario verbalizzante.

Modalità e criteri di funzionamento

- ✓ L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente scolastico.
- ✓ La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'OG

- anche con un solo giorno di anticipo, ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti telefonici).
- ✓ Ciascuno componente dell'OG è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, a ciò di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto previo consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'OG. La tutela della privacy è un impegno imprescindibile dei componenti dell'Organo di Garanzia (Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni).
- ✓ Le deliberazioni dell'OG devono essere sancite da una votazione, indipendentemente dalla composizione perfetta, il cui esito sarà citato nel verbale. La votazione è palese; non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- ✓ Il verbale della riunione dell'OG è accessibile ai portatori di interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- ✓ Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di impossibilità a procedere, l'OG è riconvocato il primo giorno utile successivo alla prima convocazione.

Ricorsi per le sanzioni disciplinari

- ✓ Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
- ✓ Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica alunni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.
- ✓ Ricevuto il ricorso il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
- ✓ Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'OG.
- ✓ L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e chiama a partecipare alla seduta un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.
- ✓ Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
- ✓ Tutte le testimonianze sono messe a verbale.
- ✓ L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione comminata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tale attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza,

secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Dirigenza e il coordinatore di classe.

- ✓ Il Dirigente Scolastico informerà della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante atto formale.
- ✓ I provvedimenti disciplinari non esauriscono il loro effetto per il passaggio dello studente ad altro Istituto.